

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

Decisione

Voglio segnalare la decisione 13149 / 2020 della Cassazione che mi pare sia innovativa rispetto a decisioni assunte in passato sullo stesso tema.

Tematica

La decisione sancisce che hanno una rilevanza sul piano penale anche le indebite compensazioni utilizzate per pagare tributi differenti dalle imposte sui redditi e l'Iva e anche se non è stato utilizzato l'F24 mentre in passato mi pareva che la interpretazione fornita dalla Corte fosse diversa.

Commento

Come indicato mi pare che questa impostazione segni quello che possiamo definire un cambio di rotta della Cassazione, un cambio con il quale la Corte ha risolto una vicenda originata dalla compensazione effettuata con un credito (fiscale) inesistente, attraverso la quale venivano pagate somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale (e non imposte), oltre 50mila euro.

A fronte di questo comportamento veniva emesso un decreto di sequestro preventivo, annullato dal riesame per la ragione che il Tribunale del riesame sosteneva la tesi secondo cui costituisce reato solo l'utilizzo di crediti inesistenti per fronteggiare il pagamento di imposte dirette e Iva.

Questa decisione non era accettata dall'accusa che procedeva a ricorrere in Cassazione e la Corte ha accolto il ricorso del PM ed ha fornito alcune considerazioni di grande interesse che possiamo riassumere come nel seguito.

In primo luogo va detto che la Cassazione ha chiarito che l'articolo 17 del Dlgs 241/97 consente di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni per pagare debiti per imposte, contributi previdenziali e assistenziali e altre somme in favore dell'erario ed enti locali con modello F24 e quindi ha dato conto che l'articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 punisce con la reclusione

chiunque non versi le somme dovute utilizzando crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo oltre 50mila euro.

Stabilito questo punto la Corte ha precisato che il nucleo centrale della condotta illecita è rappresentato dall'utilizzo della compensazione senza un valido diritto di credito a monte, e questo a prescindere si tratti di compensazione orizzontale, relativa cioè a crediti e debiti di imposte di natura diversa, sia verticale, riguardante tributi di natura omogenea.

In questa sentenza la Cassazione indica di non essere in accordo con un precedente orientamento, un orientamento secondo il quale il reato si verifica solo se dall'utilizzo di un credito indebito consegue un omesso pagamento di imposte dirette o Iva (cosa che in questa sede non è avvenuta in quanto il contribuente ha usato un credito inesistente per saldare una posizione relativa a contributi).

In buona sostanza la interpretazione che viene accettata in questa sentenza è la seguente: il precetto penale si limita a punire l'indebita compensazione, senza distinguere tra tributi o contributi e nel momento in cui un debito viene compensato con un credito inesistente si configura la fattispecie penale.

Paolo Comuzzi